

Tipologia:	<b>FISCO</b>			 ASSOCIAZIONE IMPRESE SCOMMESSE E GIOCHI
Protocollo:	<b>2014911</b>	Data:	<b>08.11.2011</b>	
Oggetto:	<b>OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELL'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA IN CAMERA DI COMMERCIO ENTRO IL 29 NOVEMBRE 2011</b>			

**OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELL'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA  
IN CAMERA DI COMMERCIO ENTRO IL 29 NOVEMBRE 2011**

**Gentile Associato,**

Le ricordiamo che l'art. 16 comma 6 del D.L. n. 185/2008, convertito nella Legge n. 2/2009, ha previsto che entro il **29 novembre 2011** tutte le imprese costituite in forma **societaria** alla data di entrata in vigore del decreto stesso debbano comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata. La posta elettronica certificata (PEC) è uno strumento che permette di dare ad un messaggio di posta elettronica lo stesso valore legale di una raccomandata cartacea con avviso di ricevimento tradizionale. Pertanto, tutte le società (per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo, in accomandita semplice, semplici) – già costituite alla data del 29 novembre 2008 – dovranno:

- 1. dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);**
- 2. comunicarlo al Registro delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente entro il 29 novembre 2011.**

Per usufruire del servizio PEC occorre rivolgersi ad uno dei gestori iscritti in un apposito elenco pubblico tenuto dal DigitPA, consultabile tramite internet all'indirizzo [www.digitpa.gov.it](http://www.digitpa.gov.it), nella sezione Posta Elettronica Certificata – Elenco gestori.

Nel sito è possibile verificare e confrontare le condizioni delle diverse offerte e le modalità di attivazione.

Attualmente, per le società di nuova costituzione, l'indirizzo PEC rappresenta un requisito obbligatorio nel procedimento di iscrizione della stessa società al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio competente. Non è previsto, invece, alcun obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata per le ditte individuali, sia che le stesse siano state iscritte prima del 29 novembre 2008 sia che si tratti di imprenditori individuali che hanno iniziato l'attività d'impresa in data successiva al 29 novembre 2008.

*La presente comunicazione, comprensiva di allegati, è indirizzata esclusivamente ai destinatari specificati. L'accesso, la divulgazione, la copia o la diffusione sono vietate a chiunque altro ai sensi delle normative vigenti, e possono costituire violazione penale. In caso di errore nella ricezione, il ricevente è tenuto a cestinare immediatamente il messaggio, dandone conferma al mittente a mezzo fax o e-mail.*

**ASSOSNAI**

26 Piazza San Lorenzo in Lucina 00186 ROMA

telefono 0668300441 - 0668300442 / fax 0668300445

e-mail: [info@assosnai.it](mailto:info@assosnai.it) / web: [www.assosnai.it](http://www.assosnai.it)

**Si fa presente che la PEC, in quanto strumento che ha valore di raccomandata con avviso di ricevimento, è strumento che assegna data certa ai documenti e/o messaggi ricevuti, pertanto dovrà essere gestita con estrema cura e attenzione, poiché le comunicazioni inviate su tale indirizzo, sede legale "virtuale della società, (da fornitori, clienti, Pubblica Amministrazione, Agenzia delle Entrate, Equitalia, ecc.) avranno valore "ufficiale".**

## SANZIONI

Per ogni soggetto obbligato all'adempimento che omette di eseguire o esegue tardivamente la comunicazione della PEC presso la C.C.I.A.A. competente è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria.

Per la corretta modalità di applicazione delle sanzioni si rimanda ai regolamenti delle diverse Camere di Commercio.

Distinti saluti.

per **ASSOSNAI**  
il Consulente fiscale  
(Dott. Rag. Carlo Scardovelli)

